REGOLAMENTO (CE) N. 2171/2004 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2004

che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2005 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni [1], in particolare l'articolo 17, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 517/94 ha istituito contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili da alcuni paesi terzi da assegnarsi secondo il principio «primo arrivato, primo servito».

(2) Ai sensi del medesimo regolamento, è possibile, in determinate circostanze, avvalersi di metodi di assegnazione diversi, suddividere i contingenti in frazioni o riservare una parte di un particolare limite quantitativo esclusivamente alle domande corredate di giustificativi dei risultati delle precedenti importazioni.

(3) Occorre che le modalità di gestione dei contingenti istituiti per il 2005 siano adottate prima che inizi l'anno contingentale, affinché la continuità degli scambi non sia indebitamente perturbata.

(4) Le misure adottate negli scorsi anni, quali quelle di cui al regolamento (CE) n. 2308/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2004 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio [2], si sono dimostrate soddisfacenti; è pertanto opportuno adottare norme simili per il 2005, escludendo tuttavia gli adeguamenti introdotti dal regolamento (CE) n. 2308/2003 al fine di tener conto dell'allargamento dell'Unione europea a partire dal 1º maggio 2004.

(5) Al fine di soddisfare il maggior numero possibile di operatori, è opportuno rendere più flessibile il metodo di assegnazione basato sul principio «primo arrivato, primo servito», fissando un massimale per i quantitativi attribuibili a ciascun operatore in base al medesimo metodo.

(6) A garanzia di una certa continuità degli scambi commerciali e di un'efficace gestione dei contingenti, è opportuno consentire agli operatori di inoltrare una prima domanda di autorizzazione d'importazione per il 2005 equivalente ai quantitativi da loro importati nel 2004.

(7) Per un'utilizzazione ottimale dei contingenti, è necessario che gli operatori che abbiano esaurito almeno la metà del quantitativo già autorizzato possano richiedere un quantitativo ulteriore, ammesso che nei contingenti rimangano quantitativi disponibili.

(8) A garanzia di una buona gestione, è opportuno che le autorizzazioni di importazione abbiano una validità di nove mesi dalla data del rilascio, senza che tale validità vada oltre la fine dell'anno. È necessario che gli Stati membri rilascino le licenze solo previa notifica da parte della Commissione circa la disponibilità dei quantitativi e solo a condizione che l'operatore interessato possa dimostrare l'esistenza di un contratto e possa certificare, in assenza di una disposizione specifica contraria, di non avere già beneficiato, per le categorie e i paesi interessati, di un'autorizzazione d'importazione comunitaria rilasciata a norma del presente regolamento. È tuttavia opportuno che le autorità nazionali competenti siano autorizzate a prorogare di tre mesi e fino al 31 marzo 2006, su richiesta degli importatori interessati, la validità delle licenze di cui, alla data della richiesta di proroga, sia stata utilizzata almeno la metà.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento intende fissare, per il 2005, regole relative alla gestione dei contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili di cui agli allegati III B e IV del regolamento (CE) n. 517/94.

[1] GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1877/2004 della Commissione (GU L 326 del 29.10.2004, pag. 25).

[2] GU L 342 del 29.12.2003, pag. 13.

Articolo 2

I contingenti di cui all'articolo 1 sono assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione, da parte della Commissione, delle notifiche degli Stati membri relative alle domande dei singoli operatori, per quantitativi non superiori ai massimali per operatore di cui all'allegato I.

I massimali non si applicano tuttavia agli operatori che, al momento della loro prima domanda per il 2005, sono in grado di dimostrare alle autorità nazionali competenti di avere importato, per determinate categorie e determinati paesi terzi, quantitativi superiori ai massimali stabiliti per ciascuna categoria sulla base delle licenze d'importazione loro concesse per il 2004.

Il quantitativo che le autorità competenti possono autorizzare per questi operatori non dovrà superare, nei limiti dei quantitativi disponibili, quello effettivamente importato nel 2004 dallo stesso paese terzo e per la stessa categoria.

Articolo 3

Un importatore che abbia già utilizzato una licenza per almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli a norma del presente regolamento può, per la stessa categoria e lo stesso paese d'origine, inoltrare una nuova domanda relativa a quantitativi che non superino i massimali di cui all'allegato I.

Articolo 4

1. A partire dalle ore 10.00 del 4 gennaio 2005, le autorità nazionali competenti di cui all'allegato II possono notificare alla Commissione i quantitativi oggetto delle domande di autorizzazione di importazione.

L'orario fissato al primo comma è indicato in ora di Bruxelles.

2. Le autorità nazionali competenti rilasciano le autorizzazioni solo previa conferma da parte della Commissione, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 517/94, che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione.

Le autorizzazioni sono rilasciate solo a condizione che l'operatore interessato:

a) dimostri l'esistenza di un contratto relativo alla fornitura delle merci;

b) certifichi per iscritto, per le categorie e per i paesi interessati:

   i) di non avere già beneficiato del rilascio di un'autorizzazione a norma del presente regolamento, oppure

   ii) di aver beneficiato del rilascio di un'autorizzazione a norma del presente regolamento, ma di avere utilizzato almeno il 50 % di detta autorizzazione.

3. Le autorizzazioni d'importazione hanno una validità di nove mesi a decorrere dalla data del rilascio e tale validità non supera la data del 31 dicembre 2005.

Tuttavia, su richiesta dell'importatore, le autorità nazionali competenti sono autorizzate a prorogare di tre mesi la validità delle autorizzazioni che, al momento della domanda di proroga, presentano un grado di utilizzazione pari ad almeno il 50 %. In nessun caso la scadenza di detta proroga può essere ulteriore al 31 marzo 2006.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2004.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Massimali di cui agli articoli 2 e 3

Paese interessato	Categoria	Unità	Massimale
Corea del Nord	1	Chilogrammi	10 000
	2	Chilogrammi	10 000
	3	Chilogrammi	10 000
	4	Pezzi	10 000
	5	Pezzi	10 000
	6	Pezzi	10 000
	7	Pezzi	10 000
	8	Pezzi	10 000
	9	Chilogrammi	10 000
	12	Paia	10 000
	13	Pezzi	10 000
	14	Pezzi	10 000
	15	Pezzi	10 000
	16	Pezzi	10 000
	17	Pezzi	10 000
	18	Chilogrammi	10 000
	19	Pezzi	10 000
	20	Chilogrammi	10 000
	21	Pezzi	10 000
	24	Pezzi	10 000
	26	Pezzi	10 000
	27	Pezzi	10 000
	28	Pezzi	10 000
	29	Pezzi	10 000
	31	Pezzi	10 000
	36	Chilogrammi	10 000
	37	Chilogrammi	10 000
	39	Chilogrammi	10 000
	59	Chilogrammi	10 000
	61	Chilogrammi	10 000
	68	Chilogrammi	10 000
	69	Pezzi	10 000
	70	Pezzi	10 000
	73	Pezzi	10 000
	74	Pezzi	10 000
	75	Pezzi	10 000
	76	Chilogrammi	10 000
	77	Chilogrammi	5 000
	78	Chilogrammi	5 000
	83	Chilogrammi	10 000
	87	Chilogrammi	10 000
	109	Chilogrammi	10 000

Paese interessato	Categoria	Unità	Massimale
	117	Chilogrammi	10 000
	118	Chilogrammi	10 000
	142	Chilogrammi	10 000
	151A	Chilogrammi	10 000
	151B	Chilogrammi	10 000
	161	Chilogrammi	10 000
Serbia e Montenegro [1]	1	Chilogrammi	20 000
	2	Chilogrammi	20 000
	2a	Chilogrammi	10 000
	3	Chilogrammi	10 000
	5	Pezzi	10 000
	6	Pezzi	10 000
	7	Pezzi	10 000
	8	Pezzi	10 000
	9	Chilogrammi	10 000
	15	Pezzi	10 000
	16	Pezzi	10 000
	67	Chilogrammi	10 000

[1] Incluso il Kosovo, secondo quanto definito nella Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

ALLEGATO II

Elenco degli uffici preposti al rilascio delle licenze di cui all'articolo 4

1. **Belgio**

Ministerie van Economische Zaken
Bestuur Economische Betrekkingen
Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Tel. (32-2) 206 58 11
Fax (32-2) 230 83 22

Ministère des affaires économiques
Adm. des relations économiques
Service des licences
Rue Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Tel. (32-2) 206 58 11
Fax (32-2) 230 83 22

2. **Cipro**

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Διεύθυνση Εμπορίου Οδός Ανδρέα Αραούζου 6
CY-1421 Λευκωσία
Tel. (357-2) 86 71 00
Fax (357-2) 37 51 20

3. **Repubblica ceca**

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
CZ-110 15 Praha 1
Tel. (420-2) 24 90 71 11
Fax (420-2) 24 21 21 33

4. **Danimarca**

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Vejlsøvej 29
DK-8600 Silkeborg
Tel. (45-35) 46 64 30
Fax (45-35) 46 64 01

5. **Germania**

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
Tel. (49 61) 969 08-0
Fax (49 61) 969 42 26

6. **Grecia**

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων
Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής
Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών
Κορνάρου 1
GR-10563 Αθήνα
Tel. (30-210) 328 60 31-5
Fax (30-210) 328 60 94

7. **Spagna**

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Secretaría General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (34-91) 349 38 17, 349 37 48
Fax (34-91) 563 18 23, 349 38 31

8. **Estonia**

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Harju 11
EE-15072 Tallinn
Tel. (372-6) 256 400
Fax (372-6) 313 660

9. **Francia**

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes
Service des industries manufacturières (SIM)
Mission Textile-Importations
Le Bervil, 12 rue Villiot
F-75572 Paris CEDEX 12
Tel. (33-1) 44 87 17 17
Fax (33-1) 53 44 91 81

10. **Ungheria**

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Margit krt. 85.
H-1024 Budapest
Postafiók: 1537 Budapest Pf. 345.
Tel. (36-1) 336 73 00
Fax (36-1) 336 73 02

11. **Irlanda**

Department of Enterprise, Trade and Employment
Internal Market
Kildare Street
IRL-Dublin 2
IRELAND
Tel. (353-1) 631 21 21
Fax (353-1) 631 28 26

12. **Italia**

Ministero del Commercio con l'Estero
Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi
DIV. III
Viale America 341
I-00144 Roma
Tel. (39-06) 59 64 75 17, 59 93 22 02/22 15
Fax (39-06) 59 93 22 35/22 63
Telex (39-06) 59 64 75 31

13. **Lettonia** Ekonomikas ministrija Brīvības iela 55 LV-1519 Rīga Tel. (371) 701 30 06 Fax (371) 728 08 82	14. **Lituania** Lietuvos Respublikos Ūkio Ministerija Gedimino Ave 38/2 LT-2600 Vilnius Tel. (370-5) 262 50 30/(370-5) 262 87 50 Fax (370-5) 262 39 74
15. **Lussemburgo** Ministère des Affaires Etrangères Office des licences Boîte postale 113 L-2011 Luxembourg Tel. (352) 478 23 71 Fax (352) 46 61 38	16. **Malta** Ministry of Finance and Economic Affairs Trade Services Directorate, Commerce Division Lascaris MT-Valletta CMR02 Malta Tel. (356-21) 24 68 00 Fax (356-2) 12 515 15
17. **Paesi Bassi** Belastingdienst/Douane Centrale dienst voor in- en uitvoer Engelse Kamp 2 Postbus 30003 NL-9700 RD Groningen Nederland Tel. (31-50) 523 91 11 Fax (31-50) 523 22 10	18. **Polonia** Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Pl. Trzech Krzyży 3/5 PL-00-950 Warszawa Tel. (48-22) 693 55 53 Fax (48-22) 693 40 21
19. **Portogallo** Ministério das Finanças Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo Rua Terreiro do Trigo Edifício da Alfândega PT-1149-060 Lisboa Tel. (351-21) 881 42 63 Fax (351-21) 881 42 61 E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt	20. **Slovacchia** Ministerstvo Hospodárstva SR Odbor výkonu obchodno-politických opatrení Mierová 19 SK-827 15 Bratislava Tel. (421-2) 43 42 39 13/(421-2) 48 54 21 60 Fax (421-2) 43 42 39 19
21. **Slovenia** Ministrstvo za gospodarstvo Področje ekonomskih odnosov s tujino Kotnikova 5 SL-1000 Ljubljana Tel. (386-1) 478 35 42 Fax (386-1) 478 36 11	22. **Regno Unito** Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House West Precinct Billingham UK-TS23 2NF United Kingdom Tel. (44-1642) 36 43 33, 36 43 34 Fax (44-1642) 53 35 57
23. **Austria** Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Aussenwirtschaftsadministration Abteilung C2/2 Stubenring 1 A-1011 Wien Tel. (43-1) 711 00-0 Fax (43-1) 711 00-83 86	24. **Svezia** National Board of Trade (Kommerskollegium) Box 6803 S-113 86 Stockholm Tel. (46-8) 690 48 00 Fax (46-8) 30 67 59
25. **Finlandia** Tullihallitus/Tullstyrelsen Erottajankatu/Skillnadsatan 2 FIN-00101 Helsinki/Helsingfors Tel. (358-9) 61 41 Fax (358-20) 92 28 52	